



in nome del popolo italiano

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9112/C del registro di segreteria, promosso da XXX, nato
a XXX il XXX – C.F.: XXX, XXX, nata a XXX il XXX – C.F.: XXX, XXX,
nato a XXX il XXX – C.F.: XXX, XXX, nato a XXX il XXX – C.F.: XXX,
XXX, nato a XXX il XXX – C.F.: XXX, XXX, nata a XXX il XXX – C.F.:
XXX, XXX nato a XXX il XXX – C.F.: XXX, XXX, nato a XXX il XXX –
C.F.: XXX, XXX, nata a XXX il XXX – C.F.: XXX, XXX, nato a XXX il XXX
– C.F.: XXX, XXX, nato a XXX il XXX – C.F.: XXX, XXX, nato a XXX il
XXX – C.F.: XXX, XXX, nata a XXX il XXX – C.F.: XXX, XXX nato a XXX
il XXX – C.F.: XXX, XXX, nato a XXX il XXX – C.F.: XXX, XXX, nata a
XXX il XXX – C.F.: XXX, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Frisani,
con domicilio eletto in Firenze, via Curtatone n. 2 (PEC:
pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it);

contro l'INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del
legale rappresentante pro tempore, C.F.: XXX con sede in Roma, via Ciro il

Grande n. 21.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, nessuno è comparso.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

premessi in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 20/01/2025 i ricorrenti indicati in epigrafe, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Frisani, esponendo di essere stati dipendenti di amministrazione pubblica, adivano questa Corte dei conti rappresentando, tra l'altro:

- che erano beneficiari di trattamento pensionistico di importo lordo superiore a quattro volte il minimo INPS e, pertanto, direttamente incisi dalle misure disposte dal legislatore con l'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e con l'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, che hanno previsto, per tal caso, una riduzione per il periodo 2023-2024 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici;

- che «Tali misure, protraendosi indiscriminatamente per un periodo, solo nominalmente previsto in DUE ANNI, in virtù del c.d. effetto trascinamento, esplicano i propri effetti per tutta la durata di godimento del trattamento pensionistico ovvero vita natural durante»;

- che *«Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234/2020, dovrebbe condurre ad una trattenuta degli importi per un periodo massimo di tre anni»;*

- che *«Diversamente opinando si deve ritenere che i disposti normativi appena*

indicati non rispettino, sotto plurimi qualificanti profili, i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) Cost., di talché i ricorrenti dopo aver diffidato il resistente Istituto ..., si trovano costretti ad agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni».

I ricorrenti, pertanto, evidenziando come le pronunce della Corte costituzionale avessero sottolineato la possibile legittimità degli interventi legislativi di sospensione o riduzione del meccanismo di perequazione dei trattamenti pensionistici solo nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, si soffermavano sulla pronuncia n. 70/2025 con cui la Consulta aveva dichiarato l'illegittimità della norma in quel caso impugnata (il comma 25 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011) ribadendo «...***che la scelta politico/legislativa di perseguire obiettivi di risparmio finanziario sospendendo l'automatismo perequativo dei trattamenti pensionistici non può considerarsi strumento costituzionalmente legittimo quando diviene cronicizzazione del sacrificio imposto ad una classe di cittadini, in difetto, peraltro della chiara esplicitazione dell'intento macroeconomico dell'operazione***»; ciononostante, con la normativa agli esponenti applicabile, il legislatore ha riprodotto il meccanismo di limitazione della perequazione, del quale è stata proposta un'interpretazione costituzionalmente orientata anche alla luce del c.d. effetto trascinamento, a causa del quale «...*la perdita annuale della mancata o ridotta valorizzazione automatica della pensione si somma via via alle riduzioni degli anni eventualmente precedenti e di quelli sicuramente successivi, diventando così strutturale e perdurando, quindi, per la durata di tutto il trattamento pensionistico*» (si citava, in merito, anche la sentenza n. 234/2020 con cui la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che, per la durata di cinque anni e per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000,00 euro lordi, imponeva una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà"); conseguentemente, *«...decorsi i limiti temporali entro cui l'intervento del Legislatore può essere ritenuto costituzionalmente legittimo e tollerabile, (TRE ANNI) i diritti del pensionato devono ritrovare riespansione e la pensione dovrà essere quella di cui il pensionato avrebbe goduto senza i blocchi, le falcidie e le riduzioni di cui è causa. Terminato il periodo di legge, la pensione, dunque, dovrà essere ricalcolata dall'INPS in modo da riportare il trattamento alla consistenza che lo stesso avrebbe avuto se le trattenute temporanee non fossero mai state applicate».*

In via principale si chiedeva, pertanto, che fosse accertato e dichiarato *«il diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino al saldo».*

In via subordinata si chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa in questione, nella parte in cui interviene sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost., *«...sotto il profilo del carattere non transitorio dell'intervento di graduazione del meccanismo perequativo e della carenza di adeguate e motivate ragioni di*

finanza pubblica sottostanti alla sua introduzione», e per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 protocollo addizionale CEDU, per i motivi elencati in ricorso, evidenziando tra l'altro che «Il protrarsi degli effetti della misura anche oltre il periodo di tempo entro il quale la finalità di contenimento della spesa pubblica era ed è stata circoscritta, rende l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente del tutto disancorata dal perseguimento di una “finalità di interesse generale” e pertanto del tutto ingiustificata ai sensi dell'art. 1PI»; per l'effetto si chiedeva dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui alla normativa predetta, «...con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo», con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato costituito.

Con decreto del 22 gennaio 2025 veniva fissata l'odierna pubblica udienza, alla quale nessuno è comparso né per il ricorrente né per l'Istituto previdenziale resistente, il quale non si è costituito nel presente giudizio.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare deve essere rilevato che i ricorrenti hanno omesso di fornire prova della notifica all'INPS dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, in palese violazione dell'art. 155, comma 3 e comma 5-bis c.g.c.

La prima delle richiamate disposizioni stabilisce che, a cura del ricorrente, il decreto di fissazione d'udienza, unitamente al ricorso, viene notificato

all'amministrazione resistente entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso da parte della Segreteria della Sezione; il comma 5-bis del citato art. 155, inoltre, prevede a carico del ricorrente l'espresso onere di depositare, presso la Segreteria della Sezione, prova dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

In difetto di tale prova il rapporto giuridico processuale non può ritenersi validamente instaurato, dovendosi concludere, come affermato da condivisibile giurisprudenza, che «... *l'ipotesi di inesistenza della notificazione non può essere giuridicamente assimilata a quella di nullità della medesima, in ordine alla quale l'art. 155, comma 8, c.g.c. prescrive al giudice la fissazione di un termine perentorio per il rinnovo della notifica (ex multis, II Sez. App., sent. n. 503/2018; III Sez. App., sent. n. 57/2020; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 114-2021)*», sicché «...*alla omessa notifica della domanda giudiziaria alla controparte consegue inevitabilmente ed insanabilmente (non potendo il giudice disporre la rimessione in termini), l'inammissibilità del ricorso*» (ex multis, Sezioni Riunite n. 6/QM/2001)» (Sez. giur. Campania n. 203 del 2023).

Dunque, nel presente giudizio, non essendovi alcuna prova che i ricorrenti abbiano notificato all'INPS (non costituitosi) l'atto introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, trattandosi di pronuncia in mero rito e in mancanza della costituzione dell'amministrazione previdenziale.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 16 giugno 2025.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 16 giugno 2025

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO